

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
TRANSITO DEI MEZZI PESANTI SULLA
VIABILITÀ COMUNALE NEL TERRITORIO DI
ORCIANO PISANO PER UN PERIODO NON
SUPERIORE A 30 GIORNI E DEL TRANSITO DI
VEICOLI ECCEZIONALI, TRASPORTI IN
CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA'.**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.

art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare le deroghe al passaggio sulle strade comunali del Comune di Orciano Pisano non superiori a 30 giorni (per le deroghe di durata superiore si rinvia al “Regolamento Comunale sui transiti in deroga ai limiti di portata” approvato con del. C.C. n. 15 del 8/06/2002”) e riguarda tutti i soggetti pubblici e privati che, a qualunque titolo, purché giustificato, intendano transitare sulle sopradette strade derogando ai limiti prescritti dalle apposite Ordinanze comunali. Il presente Regolamento disciplina anche il procedimento di rilascio del nulla osta al transito di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità’.

art. 2 - Limitazioni al transito

Sulle strade comunali la circolazione dei veicoli è o potrà essere limitata o vietata, tramite adozione di apposita Ordinanza, qualora il loro transito possa causare danno alla pavimentazione, alla struttura, alle opere d'arte e alle pertinenze delle strade comunali con conseguente depauperamento del patrimonio comunale nonché compromissione della sicurezza del pubblico transito. Le suddette limitazioni saranno istituite ai sensi degli Artt. 5, 6 e 7 del D. Lgs n. 285/92 e ss. mm. ii. e rese note tramite apposita segnaletica.

art. 3 - Autorizzazione in deroga

1. A chi intenda transitare sulle strade comunali in deroga alle limitazioni e divieti stabiliti con apposita ordinanza, fatto salvo quanto previsto dall'art.10 D.P.R. 30 aprile 1992, n. 285 - C.d.S.- e sempre che rientrino nei limiti e masse di cui agli Artt. 61 e 62 del Codice della Strada emanato con D.P.R. 30 aprile 1992, n. 285, potranno essere concesse, previa richiesta, da presentarsi in bollo del valore corrente, apposite autorizzazioni. Le autorizzazioni potranno essere concesse per un periodo non superiore a 30 giorni, salvo apposita convenzione stipulata ai sensi del “Regolamento Comunale sui transiti in deroga ai limiti di portata” approvato con del. C.C. n. 15 del 8/06/2002, purché non esistano validi tracciati alternativi ed a condizione che i soggetti autorizzati provvedano a ripristinare tutti i danni eventualmente causati alla pavimentazione, alla struttura, alle opere d'arte, agli immobili e alle pertinenze della strada oggetto dal passaggio in deroga.

2. Il Comune, oltre a quanto previsto dal presente regolamento, concedendo l'autorizzazione e previo eventuale sopralluogo, potrà stabilire l'itinerario da seguire, le misure da prendere per assicurare la sicurezza della circolazione e per evitare danni alla strada.

3. Il soggetto autorizzato al transito in deroga è il diretto, unico ed esclusivo responsabile per i danni arrecati a persone e/o a cose per effetto del transito dei veicoli e risponderà degli stessi sotto ogni profilo penale e civile, manlevando da qualsiasi responsabilità il Comune di Orciano Pisano.

art. 4 - Documentazione da presentarsi per l'ottenimento dell'autorizzazione

1. Per ottenere l'autorizzazione non superiore a 30 giorni al transito in deroga ai limiti di transito, imposti con apposita ordinanza, i soggetti interessati dovranno inoltrare domanda al Comune di Orciano Pisano entro 30 giorni dalla data fissata per il viaggio, utilizzando apposito modulo in distribuzione presso lo stesso Ufficio e pubblicato on-line sul sito istituzionale, il quale emetterà il relativo provvedimento entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

2. La domanda dovrà indicare:

- generalità complete del richiedente;
- qualità del richiedente: se committente, titolare o dipendente della eventuale ditta incaricata ad effettuare il transito con il proprio veicolo (e dati di questa) e/o indicazione
- recapito telefonico mobile/fisso;
- durata della deroga richiesta;
- elenco dei veicoli per il quale si chiede autorizzazione al transito riportando l'indicazione della targa, della tipologia del carico e delle masse (massa complessiva a pieno carico);
- indicazione della strada o delle strade interessate con l'esatta descrizione del tracciato che verrà percorso;
- motivi per i quali si avanza richiesta di autorizzazione, con descrizione sommaria dei lavori o del servizio che si intendono eseguire e per cui l'esecuzione risulti necessario transitare su strada comunale con veicoli aventi limiti superiori a quelli previsti dalle caratteristiche delle strade in oggetto ed eventuali estremi dei titoli autorizzativi all'esecuzione degli stessi;
- dichiarazione del richiedente indicante:
 - l'informativa sul trattamento dei dati personali;
 - l'informativa sulla punibilità sulle false dichiarazioni ex Art. 496 c.p.;
 - l'impegno a sottostare a tutte le prescrizioni che verranno stabilite nell'eventualità del rilascio dell'autorizzazione;
 - la consapevolezza che l'Amministrazione pubblica si riserva la possibilità di richiedere ulteriori integrazioni documentali qualora lo dovesse ritenere necessario;
 - l'impegno a mantenere il Comune di Orciano Pisano sollevato ed indenne da qualsiasi pretesa, anche giudiziaria, che per danni dal transito del soggetto autorizzato, potesse essere avanzata da terzi;
 - l'impegno a ripristinare a regola d'arte qualsiasi danno arrecato alla pavimentazione, alla struttura, alle opere d'arte e alle pertinenze della strada con il transito in deroga;
- di accettare l'eventuale polizza fidejussoria o deposito cauzionale richiesti dall'Amministrazione, a garanzia del ripristino di qualsiasi danno arrecato alla pavimentazione, alla struttura, alle opere d'arte e alle pertinenze della strada con il transito in deroga;

3. Alla domanda dovrà inoltre essere allegata la seguente documentazione:

- copia fotostatica fronte / retro della carta di circolazione di ciascun veicolo per il quale si richiede autorizzazione, autenticata per conformità all'originale;
- una marca da bollo nella misura vigente (da apporre sull'autorizzazione);
- copia fotostatica del documento di identità del richiedente;
- eventuale garanzia resa tramite polizza fidejussoria bancaria o assicurativa o mediante deposito cauzionale, dell'importo da stabilirsi a cura dell'Ufficio competente, calcolato secondo i criteri di cui all'Art. 6 del presente regolamento (esclusi i casi in cui non dovuta);
- ricevuta di versamento per diritti istruttori e di sopralluogo pari ad € 80,00.

4. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione ai fini di una più dettagliata valutazione tecnica.

5. Il rilascio dell'autorizzazione rimane comunque subordinato alla verifica del mantenimento delle condizioni di sicurezza viabile connesse e derivanti dal transito richiesto.

art. 5 - Condizioni per il rilascio

Le autorizzazioni sono rilasciate a condizione che il richiedente si impegni al ripristino di ogni danno arrecato e, quando dovuto, a presentare eventuale adeguata polizza fidejussoria assicurativa o bancaria o deposito cauzionale a garanzia della regolare esecuzione dei ripristini, nonché a manlevare sempre ed in ogni momento il Comune da qualsiasi responsabilità civile e penale.

art. 6 - Deposito cauzionale e polizza fidejussoria

1. Durante il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione, l'Ufficio Competente stabilirà se dovrà essere prodotta adeguata garanzia tramite fidejussione bancaria od assicurativa o deposito cauzionale in considerazione delle caratteristiche strutturali e piano altimetriche della strada a seguito dell'intervenuto sopralluogo.
2. La garanzia di cui al comma precedente ha esclusivamente la funzione di garantire il ripristino da parte del Comune di danni eventualmente causati dal transito in deroga non ripristinati o non ripristinati a regola d'arte dal soggetto autorizzato.
3. Le polizze fidejussorie dovranno essere rilasciate da primari autorizzati istituti bancari o compagnie assicurative a garanzia dell'importo stabilito, espressamente per il regolare e completo ripristino dei danni alla pavimentazione, alla struttura, alle opere d'arte e alle pertinenze della strada interessata. Le predette fidejussioni dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'Art. 1957 C.C. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune. Il deposito cauzionale dovrà avvenire mediante versamento della somma stabilita presso la Tesoreria dell'Ente.
4. La garanzia rimarrà a disposizione del Comune per tutta la durata dell'autorizzazione e sarà svincolata entro un mese dalla scadenza previa verifica da parte del personale del Comune che il transito avvenuto non abbia determinato danni alla struttura stradale ovvero sia avvenuto il regolare ripristino di eventuali danni arrecati.
5. La somma garantita da polizza fidejussoria bancaria o assicurativa o il deposito cauzionale è anch'esso determinato in sede di procedimento di rilascio dell'autorizzazione e, di norma, sarà calcolato seguendo i seguenti criteri:

fino a 10 tonnellate NESSUNA fidejussione
da 10 a 18 tonnellate 3.000,00 €/mese o frazione.
oltre 18 tonnellate 6.000,00 €/mese o frazione.

art. 7 - Obblighi del soggetto autorizzato

1. Il soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione in deroga, è responsabile dei danni provocati alla pavimentazione, alla struttura, alle opere d'arte e alle pertinenze della strada interessata in considerazione delle caratteristiche strutturali e piano altimetriche della strada a seguito dell'intervenuto sopralluogo.
2. Qualora si dovessero verificare dei danneggiamenti, il soggetto autorizzato al transito dovrà darne immediata comunicazione all'Ufficio dell'Area 3 Polizia Municipale, provvedendo all'immediata segnalazione dell'eventuale pericolo determinatosi per la pubblica circolazione, fermo restando l'obbligo di provvedere a propria cura e spese al ripristino dello stato dei luoghi entro i termini stabiliti dal Comune e secondo le indicazioni che saranno impartite dallo stesso.
3. Qualora gli eventuali danni arrecati alla sede stradale non siano tempestivamente comunicati all'Ente da parte del soggetto autorizzato al transito ovvero non vengano da questo ripristinati secondo le indicazioni dell'Ufficio Area 3 Polizia Municipale, ovvero emergano solo in fase di verifica svolta dallo stesso ai fini dello svincolo della cauzione,

l'Ufficio provvederà alle verbalizzazioni del caso ed il soggetto autorizzato sarà tenuto al risarcimento e ripristino delle situazioni ottimali.

4. Nel caso che i lavori di ripristino non siano eseguiti o siano effettuati in modo inadeguato o non abbiano conclusione entro la scadenza prevista nell'ordine di ripristino di cui al comma 2, trascorso il termine della stessa, il Comune esegue i lavori d'ufficio provvedendo al recupero delle spese sostenute mediante incameramento della garanzia o rivalendosi sul soggetto inadempiente all'obbligo di ripristino.

art. 8 - Rilascio dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni dovranno essere ritirate dal richiedente presso il Comune anche a seguito di comunicazione d'invito al ritiro dell'autorizzazione.

2. Nell'autorizzazione sono indicate le condizioni e prescrizioni da rispettare nell'effettuazione del transito nonché la durata dello stesso.

3. L'autorità competente può revocare o modificare in qualsiasi momento l'autorizzazione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale senza essere tenuta a considerazione alcun indennizzo.

4. L'autorizzazione viene accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di farsi carico del ripristino di eventuali danni derivanti dall'effettuazione del transito e previa acquisizione di ogni eventuale ulteriore autorizzazione.

5. Il diniego dell'autorizzazione sarà comunicato al richiedente, con indicazione dei motivi del diniego stesso, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza.

art. 9 - Conservazione del provvedimento di autorizzazione

L'autorizzazione al transito in deroga dovrà essere conservata su ogni mezzo per il quale è stata richiesta la stessa per essere esibita a richiesta degli organi di Polizia Stradale di cui all'Art. 12 del vigente Codice della Strada.

art. 10 - Durata dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione al transito in deroga avrà durata massima di 30 giorni. Solo in casi di eccezionalità, debitamente comprovati, l'Ufficio competente dell'Area 3 Polizia Municipale, su richiesta del soggetto autorizzato, potrà rilasciare proroghe per un periodo non superiore a quello iniziale, presentando nuova domanda e senza versamento dei diritti di istruttoria.

2. Qualora il transito non sia effettuato entro il termine fissato, il provvedimento di autorizzazione perderà ogni efficacia.

art. 11 - Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione di cui all'Art. 3 del presente regolamento è revocata in qualsiasi momento, con provvedimento del Comune, quando si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) la strada debba essere utilizzata per pubbliche necessità individuate a giudizio insindacabile dell'Amministrazione;

b) il transito dei veicoli determina evidente grave danno all'infrastruttura e pericolo per la circolazione delle persone e degli altri veicoli;

c) motivi igienici;

d) mancata osservanza delle condizioni stabilite dal presente atto, dalla legge e dal regolamento.

2. Nel caso di revoca l'utente ha l'obbligo di ripristinare, a perfetta regola d'arte, gli eventuali danni, eseguendo ogni lavoro necessario a sua cura e spese, nel termine assegnatogli, senza aver diritto a pretendere indennizzi per l'anticipata revoca dell'autorizzazione. In difetto saranno sempre incamerate le garanzie o parte di esse per effettuare i lavori a cura del Comune.

art. 12 – Stato di consistenza finale

1. Entro 15 giorni dalla comunicazione di fine transito, allo scopo di verificare eventuali danni provocati dal transito dei mezzi autorizzati alla sede stradale e alle opere di pertinenza del tratto interessato, ovvero entro 15 giorni dai provvedimenti di decadenza o revoca dell'autorizzazione, verrà effettuato dall'Ufficio dell'Area 3, in contraddittorio con il soggetto autorizzato, apposito sopralluogo del quale verrà redatto verbale con documentazione fotografica allo scopo di accertare gli eventuali danni provocati dal transito.

2. Nel caso di esito positivo il Comune provvederà a svincolare l'eventuale polizza fidejussoria o cauzione entro i 30 giorni successivi.

3. Qualora si ravvisassero danneggiamenti alla pavimentazione, alla struttura e alle pertinenze della strada interessata, il titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere a propria cura e spese al ripristino dei danni, constatati nel corso del sopralluogo, entro 30 giorni dallo stesso; in difetto il Comune provvederà all'escussione della polizza fidejussoria o all'incameramento della cauzione ed alla diretta esecuzione dei ripristini.

4. Qualora l'importo dei lavori eseguiti dovesse essere inferiore all'importo della fidejussione o della cauzione, l'Ente provvederà a restituire l'eccedenza al titolare dell'autorizzazione.

art. 13 – Transiti inerenti alla realizzazione di opere pubbliche e pubblici servizi

1. Qualora, per l'esecuzione di opere pubbliche o servizi di interesse pubblico commissionate/i dal Comune di Orciano Pisano, fosse necessario transitare in deroga ai divieti imposti da ordinanza, sarà sufficiente che la Ditta o Società che intende transitare trasmetta al Comune un programma nel quale saranno riportati i tempi e modalità di transito dei mezzi, unitamente all'indicazione dei veicoli interessati (massa del veicolo a pieno carico, ed indicazione della relativa targa).

2. Verrà rilasciata apposita autorizzazione entro 30 giorni con eventuali restrizioni e/o prescrizioni dispensando, di norma, salvi casi particolari, la Ditta o la Società richiedente sia dal versamento dei diritti di istruttoria e sopralluogo e sia dalla presentazione della garanzia.

art. 14 – TRANSITO DI VEICOLI ECCEZIONALI, TRASPORTI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA'

1. Per il transito di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità dovrà essere presentata istanza di autorizzazione ai sensi dell'art.10 DPR 30 aprile 1992 n.285 - C.d.S.- e secondo quanto previsto in materia dal relativo Regolamento di Esecuzione approvato con DPR 495/92, 30 giorni antecedenti la data fissata per il viaggio e la stessa dovrà essere rilasciata entro 15 giorni dall'avvenuta presentazione. In nessun caso potranno essere modificate le caratteristiche dei veicoli / trasporti eccezionali rispetto a quanto autorizzato, salvo le deroghe previste dalle norme.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art.10 DPR 30 aprile 1992 n.285 - C.d.S.- e quanto previsto in materia dal relativo Regolamento di Esecuzione approvato con DPR 495/92, la domanda, in bollo del valore corrente, per il rilascio dell'autorizzazione dovrà indicare:

- generalità complete del richiedente;
- lo schema grafico longitudinale, trasversale e planimetrico, riportante la configurazione esatta del veicolo o complesso veicolare (compresi anche gli eventuali veicoli di riserva) con le sue dimensioni e masse nella configurazione prevista di massimo carico e la distribuzione del carico sugli assi sia a vuoto che a pieno carico ecc. , come da normativa vigente;
- l'indicazione della strada o delle strade interessate con l'esatta descrizione del tracciato che verrà percorso
- dichiarazione del richiedente indicante:
 - l'informativa sul trattamento dei dati personali;

- l'informativa sulla punibilità sulle false dichiarazioni ex Art. 496 c.p.;
 - l'impegno a sottostare a tutte le prescrizioni che verranno stabilite nell'eventualità del rilascio dell'autorizzazione;
 - la consapevolezza che l'Amministrazione pubblica si riserva la possibilità di richiedere ulteriori integrazioni documentali qualora lo dovesse ritenere necessario;
 - l'impegno a mantenere il Comune di Orciano Pisano sollevato ed indenne da qualsiasi pretesa, anche giudiziaria, che per danni dal transito del soggetto autorizzato, potesse essere avanzata da terzi;
 - l'impegno a ripristinare a regola d'arte qualsiasi danno arrecato alla pavimentazione, alla struttura, alle opere d'arte e alle pertinenze della strada con il transito in deroga;
- Alla domanda dovrà inoltre essere allegata la seguente documentazione:
 - copia fotostatica fronte / retro della carta di circolazione di ciascun veicolo per il quale si richiede autorizzazione, autenticata per conformità alla regola d'arte;
 - una marca da bollo nella misura vigente (da apporre sull'autorizzazione);
 - copia fotostatica del documento di identità del richiedente;
 - ricevuta di versamento per diritti istruttori e di sopralluogo pari ad € 80,00

3. Durante il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione, l'Ufficio Competente stabilirà se dovrà essere prodotta adeguata garanzia tramite fidejussione bancaria od assicurativa o deposito cauzionale in considerazione delle caratteristiche strutturali e piano altimetriche della strada a seguito dell'intervenuto sopralluogo.

Art. 15 – SANZIONI

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal vigente C.d.S. ove ricorrenti, qualora non vengano rispettate le condizioni e/o prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata di cui agli artt.3 e 14 del presente Regolamento, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 500,00, secondo le modalità indicate dall'art.16 L.689/81;

2. La sanzione di cui al precedente comma è applicata al conducente del veicolo eccezionale o che effettua il trasporto in condizione di eccezionalità, al proprietario del veicolo ed al soggetto titolare dell'autorizzazione, tutti solidalmente obbligati tra loro;

Art.16 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Qualora l'istanza non venga presentata nei termini di cui agli artt. 4 e 14 del presente Regolamento, la medesima verrà automaticamente rigettata.